

ISSN 1127-8579

Publicato dal 22/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33636-e-io-non-pago-cri-si-dell-imposizione-e-tutela-dell-obbligazione-tributaria>

Autore: Palana Maurizio

E io non pago! Crisi dell'imposizione e tutela dell'obbligazione tributaria

E IO NON PAGO!

Crisi dell'imposizione e tutela dell'obbligazione tributaria

di Maurizio PALANA

“Se si possiede del denaro, lo si tiene nascosto perché, per poco che lo si sappia in giro, si è perduti. A causa dell'ingiustizia (...) è molto facile vedere una grande quota di registro non venir tassata (...), mentre a un disgraziato che non possiede che le proprie braccia per sopravvivere e nutrire la propria famiglia viene imposta una quota superiore al valore di tutto ciò che possiede; di modo che, dopo la vendita di qualche mobile scadente, come un pagliericcio, una coperta e gli attrezzi necessari soltanto al lavoro manuale, si passa alla vendita delle porte, delle imposte, e dell'armatura delle case.”

Pierre Le Pesant, *Sire de Boisguillebert*, *Factum de la France*, *Cap. V* (1707)(*)

1. Imposizione e dovere costituzionale - 2. Obbligazione tributaria: natura - 3. Obbligazione tributaria: adempimento – 4. Obbligazione tributaria: tutela - 5. La “ricerca della felicità” dei “contribuenti-bankomat”

1. Imposizione e dovere costituzionale

L'entrata in vigore, nel nostro Paese, della Costituzione repubblicana del 1948 introduce una radicale revisione del rapporto cittadino-contribuente / Stato, sia rispetto al concetto di obbligazione tributaria che al significato di “dovere tributario” su cui fondare la disciplina dell'adempimento. La “costituzionalizzazione” del sistema dei tributi adottata dai costituenti si prefiggerà, fra le altre cose, di far fronte all'esigenza di una completa rottura con una fiscalità irrazionale e selvaggia di derivazione *ancien régime*, rispetto all'avvento di un nuovo assetto della politica e, al tempo stesso, al bisogno di sanzionare per iscritto il crollo dell'assolutismo del “μόνος ἄρχειν”, definendo *sub specie* di democrazia costituzionale tutti i tratti strutturali dell'inedito Stato repubblicano⁽¹⁾.

Ecco che l'articolo 53 della Costituzione disciplina il “concorso” dei cittadini alla spesa pubblica *in linea di principio*, cioè in ragione della cd. “capacità contributiva”, volendo garantire, in tale “formalità solenne”, una sorta di *limite strutturale al dovere tributario*. Secondo la Corte Costituzionale per capacità contributiva “*si deve intendere l'idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta*”⁽²⁾. A tal proposito, pare pienamente condivisibile l'opinione del Falsitta, il quale, in guisa di un più esteso “sostegno” all'assunto della Corte, avverte che “(...) *oltre al rapporto di dare e avere (contribuente-fisco), e parallelamente ad esso, esiste un rapporto tra contribuenti. Questo rapporto si traduce nella pretesa di ciascuno ad un equo riparto del carico pubblico complessivo, e a non subire un concorso alla spesa pubblica superiore alla propria capacità contributiva, comparativamente a quella di tutti gli altri soggetti che devono partecipare al concorso medesimo*”⁽³⁾. Tale garanzia non deve poi essere letta soltanto in chiave individualistica,

* Cfr. Eugene Daire (a cura di), *Économistes financiers du XVIII^e siècle*, tomo I, Paris, Guillaumin, 1851, pp. 282-83.

¹ Una lettura tendenzialmente restrittiva del dettato costituzionale, cioè limitata a sostenere la portata “tecnica” della norma in funzione dell'assunzione nel quadro costituzionale del solo principio di progressività, lo ridurrebbe ad una mera specificazione di un principio da tempo storicamente fondato nel pensiero economico-giuridico. Non a caso anche lo *Statuto albertino* richiamava l'equilibrio impositivo in chiave di “equità” (per altro poco rilevante in un modello “partecipativo” di tipo censuario) la dove, all'articolo 25, affermava: “*i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato*”.

² Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza numero 45 del 1964.

³ Falsitta Gaspare, *Manuale di diritto tributario – Parte generale*, Padova, 2009 – pagg. 290-291.

“eccezione difensiva”, per così dire, del singolo cittadino-contribuente rispetto alla “pretesa” dello Stato-amministrazione, prospettiva pur sempre appropriata in un ordinamento che si vuole caratterizzato da regole democratiche. “*Nei nuovi ordinamenti democratici – spiega ancora il Falsitta - l'imposta è (o dovrebbe essere) strutturata come rapporto “complesso” nel quale il conflitto non si svolge più, esclusivamente, nella contrapposizione tra soggetto passivo ed organo dell'imposizione ma si espande su altri versanti, con ricadute praticamente illimitate coinvolgenti l'intera platea dei soggetti passivi della comune contribuzione. Permane e resta ben vivo il primo conflitto tra l'interesse dell'ente pubblico e quello comune dei contribuenti quantunque un approccio superficiale potrebbe indurre a ritenerlo assorbito ed estinto con l'assunzione di tutta la sovranità, quella finanziaria inclusa, da parte del “popolo” e il suo esercizio attraverso i vari organi di autogoverno previsti dalla Costituzione*”⁽⁴⁾.

Alla luce delle osservazioni che precedono è possibile collocare opportunamente l'operatività del “vincolo partecipativo” impiantato nel nostro sistema tributario. Esso va apprezzato, ci pare, in netto contrasto con la pregressa “discendenza” della ‘solidarietà tributaria’ dalla *ratio* assolutistica dello ‘stato etico’ che ritrovava in sé stesso le ragioni del proprio operare. L'individuo non è più colto in chiave atomistica, riconosciuto in quanto ‘mero suddito’ rispetto all'insignificanza dell'insieme degli individui, piuttosto è ritenuto “persona solidale” rispetto all'interesse collettivo. Nel contempo e reciprocamente, come ben spiega il Moschetti, “*(...) l'interesse collettivo non è un valore autosufficiente, autoreferenziale, calato dall'alto, autodefinito dal potere dominante, ma germina dalle ‘capacità’ delle persone, è realizzato con il ‘concorso’ solidale delle persone (e nei limiti delle loro capacità), è individuato e definito attraverso il concorso delle persone*”⁽⁵⁾. Senza per nulla voler soggiacere a un giusnaturalismo pur sempre ostile ai moderni principi di libertà, si può però sostenere che siamo in presenza di una norma che il pensiero giuridico necessariamente presuppone, una sorta di *Grundnorm* di carattere costituzionale (Moschetti) che il potere costituito non può né ignorare né eludere.

L'approccio proposto deve necessariamente confrontarsi con il *trend* dell'economia mondiale che, nel decennio 1980-1990, vive il periglioso passaggio dall'*economia del dollaro* - con l'incontrastato dominio della moneta statunitense sulla scena economica mondiale nel commercio internazionale, nel prezzo del petrolio, nel mantenimento della stabilità monetaria – alla *crisi finanziaria* succeduta all'euforia dei “ruggenti anni novanta”⁽⁶⁾, dove il dollaro non è più in grado di reggere il ruolo di *equivalente universale* già a livello interno, schiacciato com'è sotto il peso della “finanziarizzazione” dei rapporti economici e dell'indebitamento esponenziale diretta conseguenza della speculazione sugli strumenti finanziari.

Proviamo, allora, a tracciare un breve *excursus*. **Secondo la Banca d'Italia, nel 1995 il 90% del nostro debito pubblico era nelle mani di investitori italiani**⁽⁷⁾. Su tale base, la dinamica della ripartizione dell'indebitamento pubblico sino alla fine degli anni 80 segue un andamento “socialmente rassicurante”, frutto di un *gentlemen's agreement* cittadini-contribuenti / Stato tutto “all'italiana”, orientato cioè ad una spesa pubblica sostenuta attraverso il “prestito delle tasse”, surreale sostegno

⁴ Falsitta Gaspare, *Profili della tutela costituzionale nella giustizia tributaria*, [ebookbrowse](#), pag. 51.


⁵ Francesco Moschetti, *Il “principio democratico” sotteso allo statuto dei diritti del contribuente e la sua forza espansiva*, in *Rivista di Diritto Tributario*, fasc. 7/8/201 – pag. 736.

⁶ L'espressione trae origine dall'omonimo libro di Joseph E. Stiglitz, consigliere economico di Bill Clinton, funzionario della Banca Mondiale e premio Nobel per l'economia, in cui l'autore denuncia, pur dall'interno del quadro economico capitalista, le storture del “primato della finanza”. Esso ha determinato dapprima un boom senza precedenti nella storia dell'economia mondiale, che è giunto ad illudere sulla fine della ciclicità intrinseca al modello capitalistico. Quel boom però si fondava non solo su di una crescita reale dell'economia, bensì, in gran parte, su una bolla speculativa, il cui scoppio, avvenuto nel primo semestre del 2001, ha avviato la prima recessione del terzo millennio, facendo affiorare una serie di scandali societari di enorme portata.

⁷ Un quadro storico generale in Maura Francese e Angelo Pace, *Il debito pubblico italiano dall'Unità a oggi. Una ricostruzione della serie storica*, in *Questioni di Economia e Finanza - Occasional papers* n. 31 – ottobre 2008.

“volontario” agli investimenti pubblici a debito tramite l’incremento degli interessi garantiti ai sottoscrittori del debito stesso, “incentivazione” di non poco conto rispetto alla “gratuità” del prelievo fiscale obbligatorio! A partire dagli anni 90, tale configurazione subisce un processo di “sostituzione” degli investitori tradizionali con organismi di finanza internazionale (banche, assicurazioni, fondi d’investimento), per il 46,3%, lasciando agli investitori italiani (esclusa la Banca d’Italia), il 52% del debito complessivo e, di questo, riservando ai “privati” solo il 15% (Grafico 1).

Grafico 1 – Ripartizione del debito pubblico italiano (dati aggiornati al 2011)



Fonte: Elaborazione Morgan Stanley su dati Banca d'Italia e Bank for International Settlements

Quel che non traspare immediatamente in tale rappresentazione è il fatto che nella storia del sistema capitalistico il debito pubblico è stato forse l’unico *strumento di politica monetaria e finanziaria, sia congiunturale che “ordinario”, per la gestione dell’economia tendente al perseguimento di obiettivi di espansione* (il cosiddetto *deficit-spending*)⁽⁸⁾. In sostanza, è valso il principio che *il debito non è più o meno allarmante in sé ma rispetto alla capacità di produrre reddito con cui ripagarlo*. La “distorsione” di tale chiave di lettura, dettata dall’ideologia della globalizzazione, ha invece imposto l’idea che l’esposizione debitoria pubblica “(...) *equivale in realtà a distruzione di ricchezza nazionale, in tutti i casi in cui si finanzino spese pubbliche non produttive di redditi categorici aggiuntivi*”⁽⁹⁾.

Nel nostro paese questo meccanismo è stato un preponderante fattore di equilibrio. L’Italia, fin tanto che non sperimenterà l’integrazione monetaria nell’euro, arricchirà l’uso “progressivo” del debito pubblico con una “grandiosa idea”: *svalutare la lira come vantaggio competitivo*. Svalutando la lira riconquistavamo competitività sui costi in confronto ai Paesi in cui esportavamo i nostri prodotti. Si tratta di un fenomeno che può essere esaminato sotto diverse prospettive. Per tale via si recuperavano competitività e margini di profitto pur se con un trucco di breve momento, vuoi perché si adottava un meccanismo utilizzato anche da “paesi concorrenti” (dunque con un forte ridimensionamento del vantaggio), vuoi perché con inflazione e svalutazione si voleva assicurare una


⁸ Andrea Crismani, *Il problema della gestione del debito pubblico*, in GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, n. 7/2011.

⁹ Arnaldo Canziani – Renato Camodeca, *Il debito pubblico italiano 1971-2005 nell’apprrezzamento economico-aziendale*, in Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia Aziendale – Paper n. 59, Dicembre 2006 – pag. 8.

crescita che aveva la pretesa di accontentare tutti, così determinando una sorta di mummificazione del tessuto produttivo. Il lavoro dipendente finiva per beneficiare di una stabilità occupazionale fittizia. Le piccole imprese (il 97% del totale) ricevevano forti aiuti, sotto forma di incentivi e credito, con notevoli vantaggi a restare piccole. Infine, il *grado di finanziarizzazione dell'economia italiana* non si discosta sostanzialmente dal 'modello' multi-nazionale, pur presentando una "evoluzione" sua propria. Come notava Saltari già all'inizio del 'secondo millennio', seppure "(...) *l'origine della finanziarizzazione dell'economia italiana degli anni 80 è da attribuirsi alla crescita (abnorme) del debito pubblico e alla necessità di assorbimento da parte del mercato che comportava, l'impennata più recente della fine degli anni novanta nel grado di finanziarizzazione è invece da farsi risalire alla vertiginosa crescita del mercato azionario – e quindi ad un fattore di carattere privato piuttosto che pubblico*"⁽¹⁰⁾.

Il "declino" di tale modello è evidenziato dall'andamento incontrollato che il debito pubblico assumerà, rispetto al PIL, già a partire dal 1980: da un valore base iniziale pari al 56% in soli 14 anni si arriverà ad un picco del 122% (Grafico 2)⁽¹¹⁾. La dinamica interna è, però, spesso sottaciuta. Invero, in tale dinamica risulterà preponderante il sostegno agli investimenti tramite prestiti garantiti dallo Stato, i quali, senza alcuna garanzia di rientro dei capitali investiti andranno ad ingigantire il debito pubblico, giusto per intenderci sul moralistico monito – oggi sempre più in voga - di un debito pubblico con radici "di massa", generato, cioè, da un popolo di "cicale" intento a "vivere al di sopra dei propri mezzi"! Questa risposta, al giorno d'oggi tanto "alla moda", raccoglie in realtà rancori di varia provenienza riassunti, a seconda del loro radicamento sociale, nelle denunce delle ruberie, degli sprechi o del costo dello stato sociale. C'è chi calca la mano su qualcuna di queste voci, e meno sulle altre, chi le considera un tutt'uno, chi salva lo stato sociale e se la piglia con la "Milano da bere", o con la "Roma ladrona", ecc.

Grafico 2 – Rapporto tra debito pubblico e PIL (dati 1970-2010)



Fonte: Antonio Forte, *La storia del debito pubblico italiano*, cit. (cfr. nota 11)

Ma non è tutto. A partire dal 1990, gli esaltanti arricchimenti garantiti dalle speculazioni della finanza (ovvero banche e loro filiazioni) e il debito pubblico sono a tal punto strutturalmente interconnessi che anche nel nostro paese *la dimensione del debito pubblico è sempre più influenzata*

¹⁰ Enrico Saltari, *Cause e conseguenze della finanziarizzazione dell'economia italiana*, in Facoltà di economia dell'Università di Urbino, Relazione per il ventennale della fondazione - Urbino, 14 marzo 2003 - pag. 5.

¹¹ Antonio Forte, *La storia del debito pubblico italiano*, in antonioforte.xoom.it.

in modo fondamentale dai tassi di interesse, a loro volta determinati dai cosiddetti mercati, secondo una dinamica in accordo con strategie imposte, soprattutto nell'Unione Europea, senza alcuna sanzione democratica⁽¹²⁾.

Il cosiddetto “ingresso nell'euro” - fortemente sponsorizzato dalla Germania dopo il sostanziale fallimento dei meccanismi di “stabilità dei cambi” elaborati nell'ambito del cd. *Serpente Monetario Europeo (SME)*⁽¹³⁾ – costituirà, in linea di principio, il tentativo di impegnare *formalmente*⁽¹⁴⁾ i paesi membri dell'Unione all'obbligo di rispettare limiti predefiniti per la finanza pubblica, in ordine sia al disavanzo annuale sia allo *stock* di debito pubblico. Il progetto verrà attuato sotto l'egida di economisti seguaci di un'ortodossia anacronistica e ottocentesca, apologeti del libero mercato, i cosiddetti “monetaristi”, in auge in Germania e, soprattutto, in Francia⁽¹⁵⁾, nel presupposto che la rigida applicazione di “*vincoli monetari comuni creati allo scopo di giungere alla moneta unica potevano spingere i paesi membri a effettuare progressi in direzione dell'unione economica*”⁽¹⁶⁾. L'Europa ha, tuttavia, scelto l'impostazione monetarista *una volta per tutte*, in fase di costituzione, ma senza fare approvare questa scelta (politica) da nessuno. USA, UK, Giappone, Australia, tanto per fare esempi, non seguono la stessa politica, e le loro Banche centrali acquistano i titoli del debito pubblico, di fatto così calmierando e fissando i tassi di interesse. E questo anche nella attuale situazione, di internazionalizzazione del debito pubblico (fatta eccezione per il Giappone, che lo ha tutto interno)⁽¹⁷⁾.

Su questa scelta “oscura” si è fondato l'intero meccanismo di realizzazione “perversa” dell'unione monetaria, per meglio dire: la trasformazione dello strumento (la moneta comune) nel fine ultimo dell' “unione”, dinamica che ha alimentato uno squilibrio, già presente su scala mondiale, tra risparmio ed investimenti. Ha scritto Paul Krugman: “*(...) l'introduzione dell'euro nel 1999 ha portato a un grande boom del credito alle economie periferiche d'Europa, perché gli investitori hanno creduto (erroneamente) che la moneta comune avrebbe reso il debito greco o quello spagnolo sicuri come quello tedesco. Contrariamente a quanto si sente spesso dire, questo boom del credito non è dovuto per lo più ad una spesa pubblica allegra: Spagna e Irlanda erano in realtà in eccedenza di bilancio alla vigilia della crisi, e avevano un basso debito pubblico. Al contrario, i flussi di denaro hanno soprattutto alimentato un enorme boom della spesa privata, soprattutto nell'edilizia abitativa*”.

“*Quando il boom dei prestiti si è però bruscamente interrotto*” - nota ancora Krugman – “*questo ha portato sia ad effetti economici, sia ad una crisi di bilancio. Una selvaggia recessione ha spinto verso il basso le entrate tributarie, spingendo i bilanci in profondo rosso; nel frattempo il costo dei salvataggi bancari ha portato ad un improvviso aumento del debito pubblico. Il risultato è stato un*

¹² Etienne Chouard, *Trattato Costituzionale Europeo. Una cattiva costituzione che mette a nudo un cancro nascosto della nostra democrazia*, in [Blog di Etienne Chouard](#).

¹³ Accordo generale di cooperazione monetaria fra i Paesi dell'Unione europea (allora Cee) entrato in vigore il 13 marzo 1979 e sostituito a partire dal 1° gennaio 1999 dall'Unione monetaria europea, da cui è nato l'euro. Obiettivo di questo accordo era la creazione di una zona di stabilità monetaria in Europa. A tal fine, vennero approntati vari strumenti, tra i quali spiccavano l'istituzione dell'Ecu e la definizione di meccanismi di intervento e di cambio per mantenere stabile il rapporto fra le monete partecipanti. Fra questi un ruolo importante hanno avuto gli accordi di cambio, che fissavano i limiti massimi di oscillazione (bande di oscillazione) dei tassi di cambio bilaterali fra le monete europee. Tali limiti sono stati definiti come variazione massima, in più o in meno, in relazione a un tasso specifico, detto parità centrale.

¹⁴ Tale obiettivo verrà perseguito con la sottoscrizione del cosiddetto “Patto di stabilità e crescita” approvato dal Consiglio Europeo di Dublino il 13-14 dicembre 1996, per regolamentare la politica fiscale che gli Stati appartenenti all'Unione Monetaria Europea dovranno adottare: esso formula nuovi obiettivi di bilancio pubblico e definisce gli aspetti procedurali della sorveglianza degli organismi comunitari sulla disciplina di bilancio.


¹⁵ Rinvio all'attenta analisi di Umberto Antonio de Girolamo, *L'Unione europea e la dimensione sociale. Alcune considerazioni nel 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma*, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche - Università degli Studi di Foggia (DSEMS) - Quaderno n. 25/2007.

¹⁶ Franco Praussello, *L'economia italiana di fronte alla sfida dell'euro* - Università di Parma, maggio 2012.

¹⁷ In Italia l'obbligo di acquisto dei titoli del debito pubblico emessi dal Tesoro da parte della Banca d'Italia cessa a partire dal 1992 per iniziativa di Beniamino Andreatta. A partire da quella svolta, si registrerà un'impennata degli interessi.

crollo della fiducia degli investitori verso i titoli dei paesi periferici”⁽¹⁸⁾. La sistematica applicazione di tale “modello” al fine di “stabilizzazione monetaria” ha generato il cosiddetto “debito sovrano”, un sistema intricato di equilibri debitori e creditori saldamente ancorato all’intervento “a garanzia” degli Stati (Grafico 3), in tal modo sempre più imbrigliati in un indebitamento “reciproco” praticamente *irredimibile*⁽¹⁹⁾.

Grafico 3 – Struttura e ripartizione del debito pubblico in Europa



Fonte: Bank for International Settlements – The New York Times

A voler essere più concreti rispetto alla situazione italiana, si può dire che circa metà del nostro debito pubblico è in mano a cittadini italiani: per questo aspetto si può ancora sostenere che l’Italia è indebitata verso l’interno. Per il resto, circa 900 miliardi di euro, 500 sono nelle mani delle Francia e circa 90 in mano alla Germania. Questo dà già un’idea più chiara dello “stretto” legame fra crisi dei mercati finanziari e crisi economica ma anche dei vantaggi che soprattutto la Germania ottiene giocando sul “differenziale” dei rendimenti dei titoli di stato⁽²⁰⁾.

¹⁸ Paul Krugman, *Euro Zone Death Trip*, in New York Times, 25 Settembre 2011.

¹⁹ La Germania è esposta verso la Spagna per 177 miliardi di euro, verso la Grecia per 36, verso l’Irlanda per 116 e verso il Portogallo per 39. La Francia è col fiato sospeso per i 147 miliardi che deve recuperare dalla Spagna, i 39 dall’Irlanda, i 52 dalla Grecia e i 28 dal Portogallo.

²⁰ La Germania, infatti, ad oggi usufruisce di tassi d’interesse bassissimi per rifinanziare il proprio debito pubblico (l’81,2% del rapporto deficit/Pil nel 2011, dati Eurostat): praticamente lo 0% sui Bund biennali, l’1,36% su quelli decennali. L’Italia

Un'ultima considerazione: continuare a parlare di “mercati” a proposito dei centri di *finanziarizzazione* dell'economia mondiale è come attribuire la peste agli untori, con quel largo margine di discrezionalità interpretativa che serve ai “grandi maestri” d'economia per far credere di dover far fronte ad un'eccezionale “congiura diabolica”. *Piuttosto, è assolutamente corretto parlare di banche e delle loro filiazioni finanziarie.* Molti degli istituti di credito del Vecchio Continente sono, infatti, particolarmente esposti sul debito sovrano dei Paesi europei e, in particolare, sui titoli pubblici di quelli più a rischio, quelli che nella *City* di Londra, con un senso dell'ironia pari a quello di un coccodrillo, amano definire i Piigs (Piigs = iniziali di: Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna; Pigs = Maiali). Il quadro che si può delineare, sulla base dei dati raccolti dall'*Autorità bancaria europea (Eba)*, oltre che allarmante è decisamente eloquente (Tabella 1).

Tabella 1 - Esposizione delle principali banche europee sul debito sovrano dei Paesi europei considerati più a rischio (cd. Piigs)

Istituto di credito	Esposizione sul debito dei Piigs	Patrimonio di base dell'istituto (<i>common equity</i>)	Esposizione sui titoli dei Piigs (% sul patrimonio)
Monte dei Paschi di Siena	€ 30,8 miliardi	€ 8,05 miliardi	382,2
B.B.V.A. ^(*)	nr	nr	234,5
Dexia ^(**)	nr	nr	234,4
Banco Comercial Portugues	nr	nr	210,8
Banco Popolare	€ 11,05 miliardi	€ 6 miliardi	183,1
IntesaSanpaolo	€ 59,1 miliardi	€ 32,8 miliardi	180,1
Banco Popular Español	nr	nr	170,7
UniCredit	€ 52,6 miliardi	€ 36,4 miliardi	143,4
Banco Santander	€ 51,9 miliardi	€ 36,7 miliardi	103,6
UBI Banca	€ 8,2 miliardi	€ 7,9 miliardi	103,6

Fonte: Autorità bancaria europea (Eba)

(*)*Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)*, gruppo bancario multinazionale spagnolo con origine a forte connotazione regionale (Paesi Baschi).– (**) Colosso del credito franco-belga

Tuttavia, gli attori di questo strano dramma non demordono nel rappresentarlo in chiave di commedia degli equivoci. Ad esempio: secondo l'amministratore delegato del *Banco Popolare*, tale impostazione sarebbe fuorviante. In uno sfogo “fuori dai denti”, seguito alla decisa richiesta, rivolta alle banche italiane proprio dell'*Autorità Bancaria Europea*, di rafforzare il loro patrimonio di 14,7 miliardi di euro (2,5 dei quali riferiti allo stesso *Banco Popolare*), l'AD rivendicava, piuttosto, «una diversa valutazione del rischio sovrano»⁽²¹⁾. Il vero problema per le banche sarebbe “soltanto” quello della liquidità, merce sempre più rara e costosa da reperire sul mercato, quindi con impatti pesanti sul costo del credito a imprese e famiglie. Superfluo dire che è questa l'espressione di un' “idea saggia” fatta propria dai rappresentanti di tutto il mondo bancario.

A questo punto, la questione della “ricapitalizzazione” delle banche al di fuori dei costosi, inefficienti, mercati ha trovato la classica soluzione che ogni buon “mercataista” invoca quando il mercato fallisce: pretendere forme di intervento pubblico nell'economia che altro non fanno se non “(...) scaricare sul contribuente il prezzo delle malefatte di manager senza scrupoli, programmati su logiche di rendiconto trimestrale da far crescere ad ogni costo”⁽²²⁾. In Europa⁽²³⁾, tramite l'intervento

(con un rapporto deficit/Pil al 120,1% nel 2011) deve invece mettere sul mercato i propri Titoli di Stato a tassi rispettivamente del 3,7% per i Btp a due anni ed al 5,8% sui decennali.

²¹ Cfr. *L'ad del Banco Popolare Saviotti: «Arrabbiato nero con l'Eba»*, in *Corriere del Veneto* del 26 novembre 2011.

²² AA.VV., *La crisi finanziaria globale e i suoi derivati* – Guardia di Finanza – Scuola di Polizia Tributaria – Annali, Novembre 2009 - pagg. 37-38.

²³ Non è soltanto una strategia imposta della finanza europea. Sulla base del ricatto del “*too big to fail*”, troppo grandi per fallire, anche negli Stati Uniti verrà attuato un salvataggio di banche e strutture finanziarie che è già costato ai contribuenti americani la spaventosa cifra di 7.700 miliardi di dollari, pari alla metà del Pil USA che viaggia attorno ai 14mila miliardi di dollari.

di una BCE ricondotta a prosaico collettore di risorse pubbliche, nel dicembre del 2011 hanno avuto accesso alla “ricapitalizzazione statale” 523 banche per un totale di 489 miliardi di euro e un secondo maxi finanziamento superiore alle attese è stato assegnato a 800 istituti, tutto a un tasso di appena l’1%. Gli effetti li spiega, con cinico pragmatismo tutto britannico, Mervyn King, Governatore della Banca d’Inghilterra: “*Quello che vien fatto è dare una fonte di finanziamento alle banche – soprattutto nei paesi meridionali della moneta unica – che soffrivano per un eccesso di fuga di capitali liquidi, permettendogli così di finanziarlo, e quel denaro sta andando alle banche nordeuropee*”⁽²⁴⁾.

Quanto sin qui è cenno può, per vero, essere rappresentato in cento altri modi, tutti con pretesa di “*economics*”, e perciò tutti in chiave “esclusivista”. E c’è chi giurerà essere *la verità* con esclusione di ogni altra “lettura”, compresa, perché no, quella sin qui proposta. Occorrerà soltanto far propria, senza riserve, la genial-demenziale considerazione di Pippo, il simpatico personaggio del fumetto disneyano amico di Topolino: “*Strano come una discesa vista dall’alto assomigli a una salita...*”.

2. Obbligazione tributaria: natura

Nel nostro ordinamento positivo la *teoria dell’obbligazione tributaria* è stata storicamente regolata in dibattiti attinenti alla sua natura o qualificazione, un contesto dottrinario un tempo terreno di epici confronti accademici fra “costitutivisti” e “dichiarativisti”⁽²⁵⁾, in tal guisa da apparire, soprattutto ai non addetti ai lavori, un ambito d’indagine che solo per “pignoleria” può ritenersi pertinente ad un’analisi della crisi dell’imposizione, e per di più quale “tecnicismo” da ascrivere alla sfera processuale dell’*adempimento* dell’obbligazione.

In effetti, la *teoria dell’obbligazione tributaria* è una tipica speculazione riconducibile allo studio degli schemi teorici dell’imposizione che riguarda una serie di questioni, tra loro in vario modo connesse: 1) il problema della natura o struttura e delle finalità della norma tributaria; 2) il problema della natura della posizione soggettiva del contribuente a fronte dell’imposizione; 3) il problema della natura giuridica e degli effetti dell’atto di imposizione; 4) il problema della natura del giudizio tributario.

Ora, per quanto tale impianto debba essere tenuto presente per comprendere la concreta prospettiva offerta dalla dottrina alla realizzazione di un equilibrato rapporto fra “autorità impositiva” e “soggetti passivi”, va subito precisato che tale equilibrio non è oggi più riconducibile (se mai lo è stato) nei confini del diritto tributario *stricto sensu*. Come puntualizza opportunamente Lorenzo del Federico, “*(...) oggi il problema centrale dell’azione impositiva non è più quello classico della fonte dell’obbligazione tributaria, e della natura dichiarativa o costitutiva degli atti impositivi, quanto piuttosto quello – da sempre latente - dell’equilibrio tra autoritatività del prelievo e dell’azione impositiva e pariteticità del rapporto obbligatorio. Equilibrio oggi più incerto che mai, se è vero che lo stesso diritto amministrativo sta vivendo una profonda trasformazione, che vede ritrarsi sempre più l’autoritatività sotto la spinta di concezioni consensualistiche, che tendono a valorizzare gli assetti paritetici nell’attività amministrativa*”⁽²⁶⁾.

In realtà la pretesa (apparente) “modernizzazione” del rapporto d’imposta, sempre più riposta in un’ottimale “comprensione” delle reciproche ragioni fra cittadino-contribuente e Stato-impositore, non può risolvere la complessità della funzione impositiva riconducendola alla “tradizionale”

²⁴ Cfr. *La BCE in soccorso delle banche europee*, in EURONEW, 29/02/2012.

²⁵ Per un inquadramento generale cfr. AA.VV., *Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario*, a cura di Salvatore La Rosa – Milano, 2008.

²⁶ Lorenzo del Federico, *Autorità e consenso nell’imposizione tributaria: riflessioni sui tributi paracommutativi e sulle tasse facoltative* - Università “G. d’Annunzio” - Dipartimento di Scienze giuridiche - Working Papers, n. 10/2008 – pag. 3.

discussione intorno alla “natura” dell’obbligazione tributaria, concetto che null’altro sottende se non il *principio di indisponibilità dell’imposta*, ovvero l’assoluta doverosità dell’amministrazione finanziaria di attivare tutti i suoi poteri d’indagine per *accertare tutti i fatti imponibili che il contribuente ha ommesso di dichiarare e di costituirsi creditrice dell’ammontare delle imposte dovute*⁽²⁷⁾. Insomma, a prescindere dell’articolazione concettuale propria di questa o quella concezione dottrinarica, il principio in questione si manifesta “(...) o nella indisponibilità del credito o nella indisponibilità del potere di costituire il credito”⁽²⁸⁾.

Preso atto di questa “limitazione”, sorta di “assenza di spessore qualitativo” in un concetto che sembra assume sostanza *solo in quanto ricondotto all’effettiva soddisfazione del credito*, fatte salve le determinazioni generali assunte dal legislatore in ordine al rapporto giuridico d’imposta tra soggetto attivo del tributo e contribuente, resta l’evidenza che la concretizzazione dell’imposizione non emerge tanto nella fase dell’accertamento ma in quella più “risolutiva” del potere strumentale - attribuito in genere all’amministrazione - di “(...) realizzare da sé nei confronti dei terzi quei risultati che ai privati di regola sono inibiti dovendo essi rivolgersi all’autorità giudiziaria”⁽²⁹⁾. Non è, dunque, un caso che su questo versante le prospettazioni della dottrina contengono ancora margini di “orientamento” delle dinamiche di politica fiscale, in specie quando la disciplina tributaria è considerata “lacunosa” rispetto alla tutela dell’obbligazione di diritto pubblico, suggerendo all’interprete, se l’analogia è consentita, di colmare il vuoto ricorrendo alla regolazione civilistica.

Tabella 2 – Percorso di riforma del sistema della riscossione (1973 – 2005)

<p style="text-align: center;">1973-2005 (D.P.R. n. 602 del 1973, D.Lgs. n. 241 del 1997, DD.Lgs. n. 46, 112 e 237 del 1999)</p>	<p style="text-align: center;">2005-2011 (D.L. n. 203 del 2005 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78)</p>
<p>Il sistema risultava articolato in due distinte fasi gestite da due soggetti completamente diversi fra di loro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la prima, diretta alla formazione del ruolo, era gestita dai singoli enti impositori in collaborazione con il Consorzio Nazionale per i Concessionari della Riscossione (C.N.C.), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (anche se avente forma consortile), generalmente costituito da istituti di credito che avevano soppiantato quasi totalmente i vecchi “esattori”; 2. la seconda, volta alla materiale introito dell’entrata, gestita in quasi totale libertà, salvo il doveroso controllo da parte degli enti impositori, dai singoli concessionari per la riscossione, ossia da soggetti privati rispondenti a particolari caratteristiche tipologiche ed iscritti ad un particolare albo “professionale” previsto dalla L. 446/1997. 	<p>Con la citata riforma del 2005, da un lato viene mantenuto sul piano formale lo schema “bifase” dell’attività di riscossione e, dall’altro, viene di fatto stravolto in quanto vengono a mutare i soggetti che ne sono attori.</p> <p>In particolare l’attività di riscossione viene direttamente assunta dall’Agenzia delle Entrate che per l’effettiva attività di riscossione si avvale come “braccio operativo” di una società partecipata, Equitalia Spa, la quale svolge materialmente la funzione di riscossione precedentemente svolta dagli agenti della riscossione.</p> <p>Il recentissimo D.L. n. 78/2010 ha poi profondamente innovato la materia, con la previsione, a partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, della concentrazione in un unico atto (l’avviso di accertamento) della pretesa impositiva, del titolo esecutivo e del precetto ai fini dell’esecuzione forzata del <i>quantum debeatur</i>.</p>

Qui, come spiega il De Mita, “(...) le operazioni del legislatore tributario rispetto agli strumenti offerti dal diritto civile possono essere le più varie: a) può utilizzare gli istituti civilistici nella loro interezza; b) può utilizzarli parzialmente, nel senso che può introdurre variazioni nella

²⁷ Gaspare Falsitta, *Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua « indisponibilità »*, in AA.VV., *Profili autoritativi...*, cit., pagg. 46-47.

²⁸ Id., pag. 47.

²⁹ Antonio Guidara, *Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione*, Milano, 2010 - pag. 176.

disciplina civilistica; c) può interamente prescindere da essi"⁽³⁰⁾. Con riferimento a queste "indicazioni di massima", l'iter normativo adottato dal nostro legislatore va da un tradizionale formalismo, che imbrigherà la riscossione, soprattutto coattiva, a partire dalla riforma tributaria degli anni settanta del XX secolo, ad una netta inversione di rotta, realizzata appunto nel 2005 con la creazione di un nuovo soggetto al quale affidare la riscossione dei tributi⁽³¹⁾ e con cui lo Stato ha inteso riappropriarsi della funzione di riscossione (Tabella 2).

Se dalla natura giuspubblicistica dell'obbligazione tributaria deriva il principio - di per sé già ricco di "criticità" - della sua indisponibilità, dall' "adattamento" delle regole civilistiche all'ambito dei debiti tributari deriva l'*omologazione del debito d'imposta all'obbligazione di diritto privato*. E dunque, seguendo l'insegnamento del Giannini, "(...) *il debito d'imposta non è soltanto affine all'obbligazione di diritto civile ma è la medesima obbligazione, utilizzata dall'ordinamento giuridico nelle materie dei tributi*"⁽³²⁾.

Orbene, quanto sia accidentato, precisamente sotto il profilo della tutela dell'adempimento, il terreno della riconduzione dell'obbligazione tributaria alla tipologia negoziale, lo testimonia l'abbandono, insito in tale concezione, di ogni tradizionale attenzione prudenziale alla natura del debito iscritto nel rapporto cittadino contribuente-Stato, obiettivamente differente da quello che insorge fra privati, consapevolezza che nel nostro paese ha animato la cultura giuridica sin dal XIX secolo⁽³³⁾, portando oggi a riconoscere, come spiega Lupi, che "(...) *il riferimento all'obbligazione, al rapporto giuridico di diritto privato, poteva essere un importante ausilio, viste le tradizioni del più antico settore del diritto, cioè quello civile, è però un ruolo sussidiario dell'obbligazione, che subentra solo quando il diritto tributario non esprime soluzione in base ai propri principi di matrice amministrativistica diretti alla misurazione di capacità economica, oggi attraverso la documentazione aziendale e l'apprezzamento economico dei rapporti giuridici*"⁽³⁴⁾.

Tale saggia impostazione può essere agevolmente verificata sul terreno dell'adempimento.

3. Obbligazione tributaria: adempimento

La riscossione – realizzata mediante forme tecnicamente diverse - si distingue in **riscossione spontanea**, che si concretizza nel *versamento spontaneo da parte del contribuente di quanto dovuto*, dalla **riscossione forzata (o coattiva)**, che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria.

³⁰ Enrico De Mita, *Interesse fiscale e tutela del contribuente*, Milano, 2000, pag. 202.

³¹ Con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), la riscossione dei tributi è stata affidata ad un soggetto - Riscossione S.p.A., poi divenuta Equitalia S.p.A. - direttamente controllato dall'Agenzia delle entrate (per il 51%). Il restante 49% del capitale sociale è posseduto dall'Inps e non a caso, in quanto Equitalia ha anche il compito di procedere alla riscossione dei contributi previdenziali. Per approfondimento: Mauro Bronzato e Giovanni Siragusa, *La riforma della riscossione: il gruppo Equitalia*, in Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - [Rivista online](#).

³² Achille Donato Giannini, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 1965 - pag. 100.

³³ "La obbligazione del tributo non ci entra nel codice, perché è la politica, e non obbligazione civile", scriveva già il giurista e deputato fiorentino Mantellini nel suo ampio trattato sulla funzione del diritto amministrativo nel sistema costituzionale italiano (Giuseppe Mantellini, *Lo Stato e il codice civile*, Firenze, 1882, voll. III, pag. 13).

³⁴ Raffaello Lupi, *Evasione fiscale. Paradiso e inferno* – Milano, 2008 - pag. 345. "Questo riferimento al diritto dei privati" - osserva l'autore a maggior conforto - "non è un motivo per sopravvalutare i modelli dell'obbligazione civilistica, mettendo in ombra la posizione dell'autorità fiscale come istituzione di riferimento i suoi poteri autoritativi e doveri di correttezza 'rafforzati' rispetto a quelli della generalità degli individui, la funzione residuale del giudice, ecc. I riferimenti residuali al diritto civile vanno calati in questo quadro, con il solito sforzo combinatorio delle scienze sociali, in cui varie cause si intrecciano, con un peso diverso, e concorrono simultaneamente alle decisioni e ai comportamenti umani. Insomma, i principi dei rapporti interprivati tra creditore e debitore possono avere un peso anche per quanto riguarda le relazioni tra fisco e contribuente, ma vanno calati nel diverso contesto amministrativo del diritto tributario".

Tale distinzione, pacificamente accolta sul piano concettuale come spartiacque fra *adempimento su base volontaria* dell'obbligazione tributaria e necessità di una sua *tutela coattiva*, ha mostrato imprevedibili "complicazioni" in un contesto economico sempre più caratterizzato dalla crisi dei sistemi finanziari e, dunque, della fiscalità, al punto da minare le ragioni della "distinzione" delle due fasi, sia a causa della coltivazione dell'*adempimento spontaneo* in chiave di mera "strategia comunicativa" (inadeguatezza degli strumenti di *tax compliance*) sia a causa dell'inevitabile ricorso a invasive *misure di contrasto all'evasione* necessariamente repressive. L'intenzione di rendere il più rapido ed efficiente possibile il procedimento di riscossione ha portato ad attribuire *maggiore efficacia agli avvisi di accertamento sotto l'aspetto di strumento di riscossione* (cd."accertamenti esecutivi"), limitando ancor più la portata di un procedimento amministrativo già di per se "riconoscibile" – come più sopra è cenno - soltanto per la sua caratterizzazione, tutto sommato astratta, di mera affermazione dell'*indisponibilità dell'obbligazione tributaria*⁽³⁵⁾.

Tale opzione mostra ancor più la corda in un sistema della fiscalità in cui l'auto-accertamento del debito tributario, con le sue caratteristiche di auto-dichiarazione dei fatti economici rilevanti ai fini della tassazione e auto-liquidazione dell'imposta dovuta, in poco differisce dall'*agere* dell'amministrazione pubblica, se non per l'assenza del *principio di autoritatività*. Insomma: tutto l'"accertamento autoritativo" è diventato pressoché immediatamente "riscossione", col che l'auto-accertamento ha perso progressivamente il "riconoscimento pubblico" di strada maestra per l'adempimento volontario dell'obbligazione tributaria.

La ragione più immediata di tale "commistione" risiederebbe nel comprensibile intento di contrastare la c.d. «*evasione da riscossione*», ovvero la *collocazione dell'inadempimento nella fase del pagamento del debito tributario*⁽³⁶⁾, anticipando il momento dell'esazione in via definitiva del tributo. In effetti, tra società a ristretta base azionaria caratterizzate da oggetto fittizio e gravate da pesanti carichi tributari conseguenza dell'attività di controllo, "tempestivamente" cancellate dal registro delle imprese dopo "precipitoso" riparo all'estero dell'amministratore e "holding" di controllo di reti societarie truffaldine, sempre "tempestivamente" *delocalizzate* in "paradisi fallimentari" nei quali possono "beneficiare" di una procedura concorsuale che dura pochi mesi e dove l'erario italiano, in quanto "creditore straniero", neppure viene preso in considerazione, l'idea di ricorrere ad una misura di "curvatura temporale" per colmare il *gap* fra accertamento materiale dell'evasione e riscossione del tributo dovuto, può apparire la chiave di volta per realizzare un'adeguata tutela della pretesa fiscale⁽³⁷⁾.

Tecnicamente, ovvero in completa sintonia con gli "strumenti" apprestati per soddisfare l'obbligazione di diritto privato, l'*evasione da riscossione* si presenta come "(...) *la situazione in cui il credito risulta inesigibile per mancanza di beni da sottoporre ad azione esecutiva*"⁽³⁸⁾.

L'art. 57, comma 1, del DPR 602 del 1973 dispone che *non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la*

³⁵ Cfr. AA.VV., *La concentrazione della riscossione nell'accertamento*, a cura di Cesare Glendi e Victor Uckmar, Milano, 2011 (scaricabile dal sito www.uckmar.net).

³⁶ Così Enrico Manzon e Adriano Modolo, *Diritto tributario. Manuale breve* – Milano, 2008 - pag. 35.

³⁷ Le esemplificazioni sono del tutto casuali. Invero, soprattutto nei casi di evasione connotata da profili internazionali, altro fenomeno caratteristico è, ad es. in campo IVA, quello delle cd. "frodi carosello", una forma particolare di evasione aziendale, in cui si cerca di ridurre i costi di acquisto, approfittando indirettamente di un'evasione da riscossione commessa dal fornitore. Altro versante caldo è quello delle indebite compensazioni utilizzando crediti d'imposta inesistenti, ecc.

³⁸ Maria Villani, *Nuovi profili interpretativi in riferimento all'applicazione degli strumenti cautelari: commento alla circolare n. 4/E 15 febbraio 2010*, in *Innovazione&Diritto*, n. 1/2-2010 - pag. 165. Il fenomeno è annoso. Già secondo un rapporto del Se.C.I.T. relativo agli anni 2000 e 2001, la percentuale di riscossione, sul totale delle imposte contestate, era stata più o meno dell'1,80 per cento e nel 2002 dello 0,55 per cento. "L'attuazione dell'evasione da riscossione - si legge del resto nel rapporto del Se.C.I.T. - non richiede, per la sua realizzazione, l'elaborazione di astruse operazioni, è sufficiente occultare i beni su cui il concessionario potrebbe rivalersi intestandoli a terzi o trasformandoli in liquidità di difficile individuazione".

pignorabilità dei beni, e le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Questa limitazione riposa sulla garanzia, offerta al contribuente, di tutela mediante impugnazione del titolo esecutivo e del precetto (adesso concentrati nell' avviso di accertamento) innanzi alle Commissioni tributarie⁽³⁹⁾, ma rende tecnicamente sempre più sfumata la distinzione tra accertamenti e attività esattive.

In estrema sintesi, il contribuente:

- all'atto della ricezione dell'accertamento, può presentare ricorso con contestuale richiesta di sospensiva;
- in ogni caso (dalla lettera delle norma, sembra che ciò avvenga anche a prescindere dalla presentazione del ricorso), la sola **esecuzione** (quindi il pignoramento) è sospesa per 180 giorni dall'affidamento ad Equitalia, quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento non si procede a esecuzione per 270 giorni;
- se, successivamente all'affidamento del credito, emergono elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno.

L'**espropriazione** deve essere **avviata**, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo⁽⁴⁰⁾. **Rispetto alle ordinarie forme civilistiche**, il concessionario può rivalersi sui beni del debitore, vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal DPR 602/1973 **senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria**.

In base ai più recenti dati disponibili, gli effetti concreti di tale approccio non sembrano, tuttavia, così "pesanti" come troppo spesso si tende polemicamente a far credere. Una sintesi della "graduazione" delle misure cautelari relative all'anno 2010 lo dimostra (Tabella 3).

Tabella 3 – Sintesi delle misure cautelari adottate in sede di riscossione coattive - Anno 2010

Provvedimenti (tipologie)	2010 (numero)
Solleciti	3.400.000
Preavvisi di fermo	1.600.000
Fermi effettuati	577.000
Ipoteche iscritte	135.000
Pignoramenti immobiliari	11.189
Pignoramenti presso terzi	133.000
Richieste di fallimento	542
di cui relative a soggetti con debiti superiori a 500.000 euro	90%
Cartelle emesse	18.000.000

A ciò si deve aggiungere che, seppure il volume della riscossione a mezzo ruoli è cresciuto notevolmente (dal 2005 il relativo gettito è più che raddoppiato) (Tabella 4), i valori assoluti registrati – benché notevoli – sembrano incidere, e non ancora con sufficiente efficacia, nell'area dell'*evasione accertata*⁽⁴¹⁾, ambito in ogni caso "marginale" rispetto all'*evasione massiva*

³⁹ Nella relazione al D.Lgs. 46/991 - cui si deve, tra l'altro, la riforma della materia delle *opposizioni all'esecuzione esattoriale* - si legge, infatti, che "l'impugnazione innanzi alle Commissioni tributarie rende inutile la previsione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c".

⁴⁰ Le norme di riferimento (articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010 e le modifiche apportate con il DL 70/201) introducono anche una **procedura** di riscossione ulteriormente "**accelerata**", per il caso - articolo 29, comma 1, lettera c) - di **fondato pericolo** per il **positivo esito della riscossione**. In tale ipotesi, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei suesposti termini di 90 giorni dalla notifica (dunque, dalla lettera della legge sembra evincersi che l'affidamento in carico possa avvenire tra il 60° e il 90° giorno dalla notifica).

⁴¹ Solo con riferimento alle *imposte accertate*, secondo il Rapporto annuale 2010 redatto dallo Sportello del Contribuente, in Italia il fisco incassa solamente il 10,4% delle somme accertate, contro il 31% della Grecia (altro Paese finito nei guai anche

collocabile sul terreno dell'*economia sommersa*, la cui dimensione reale è pur sempre sottratta ad una misurazione concreta⁽⁴²⁾.

Tabella 4 – Svolumi della riscossione a mezzo ruoli – Anni 2005-2010

Anni	2005	2006	2009	2010
Somme riscosse(*)	3.800	5.000	7.600	8.876

(*) Importi in milioni di euro

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Corte dei Conti e Agenzia delle Entrate

D'altra parte, questa "asincronia" è una caratteristica strutturale del meccanismo della "concentrazione" della riscossione nell'accertamento che è, a sua volta, il risultato dell'adozione di schemi operativi propri del *recupero crediti*, a cui già da tempo si è ispirata l'organizzazione della riscossione dei tributi in molti paesi esteri, a prescindere dall' "esternalizzazione" o meno di tale funzione⁽⁴³⁾. Tale strategia, in un periodo di pesante crisi economica, non favorisce, in genere, la *compliance* in quanto non consente di distinguere, nell'ammontare totale delle insolvenze, l'aspetto derivante da una preordinata "pianificazione fiscale" dall'effetto della crisi sul peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del cittadino-contribuente.

4. Obbligazione tributaria: tutela

Secondo una ricerca dell'Ocse-Fta (*Forum Tax Administration*), condotta a partire dai dati sull'**evasione fiscale** dei Paesi membri⁽⁴⁴⁾, l'atteggiamento dei **contribuenti** di fronte agli **obblighi fiscali** è influenzato dall'approccio che le Amministrazioni finanziarie adottano per gestire il *rischio compliance* (*compliance risk management*), rispetto alle variabili di regola ritenute efficaci per contrastarlo, ovvero: deterrenza, norme, opportunità, equità e fiducia e fattori economici (Grafico 4).

Grafico 4 – Fattori che influenzano il comportamento dei contribuenti e lo spettro di atteggiamenti di conformità del contribuente



Fonte: OCSE-Fta, *Compliance Risk Management: Managing...*, cit.- pag. 47.

per l'evasione fiscale), il 44% dell'Albania, il 58% della Turchia, il 64% della Romania, l'80% della Svezia, l'81% della Spagna, l'84% del Belgio, l'87% della Francia, il 91% dell'Inghilterra, e il 94% degli USA.

⁴² Com'è noto tale fenomeno condensa manifestazioni non omogenee di "ragioni" e modalità della decisione di evadere che rendono difficile una "quantificazione" l'entità dell'evasione. I vari metodi utilizzati nel nostro paese - indicatori monetari e dell'economia sommersa (Banca d'Italia), metodo della contabilità nazionale (ISTAT), confronti campionari tra redditi dichiarati ed accertati, o rilevati da altra fonte (Ministero economia e Finanze, Agenzia delle entrate) - vanno comunque tutti riguardati quali **stime "virtuali"**, in quanto si cerca di valutare è un'entità **concretamente non nota** e, quindi, intrinsecamente non conoscibile. Cfr. Luigi Bernardi e Luigi Alberto Franzoni, *Evasione fiscale e nuove tipologie di accertamento: un'introduzione all'analisi economica*, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze - Anno 2004.

⁴³ Dopo la riforma del 1990, ad esempio, l'*Internal Revenue Service* (IRS), ha clamorosamente scelto di esternalizzare la gestione dei propri crediti affidandosi a società private di recupero crediti (debt collection agencies).

⁴⁴ *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, Forum on Tax Administration Committee on Fiscal Affairs - Compliance Sub-group October 2004.

Le varie forme di gestione del rischio connesse a tali variabili hanno, infatti, riflessi determinanti sulla posizione sociale del contribuente: ad esempio, in presenza di “*non-compliance*” (evasione esplicita e massiva), la conseguente *tolleranza zero* con il ricorso a misure esclusivamente repressive, determina una “compressione” del contribuente verso il basso nella considerazione sociale (*pressure down*). Insomma, l’evasore deve essere percepito come un soggetto che fa un danno alla collettività e ciò aumenta il livello di *tax compliance*, nel presupposto che i contribuenti preferiscono evitare le conseguenze sociali connesse al “*not to comply*”. La deterrenza, dunque, si basa sul fatto che la sanzione prevista è accompagnata da una “**pena sociale**”, che espone l’evasore al rischio di isolamento. Tale strategia da risultati accettabili a condizione che nell’area della “*non-compliance*” non vengano attratti comportamenti in linea di principio *distinguibili dall’evasione esplicita*. In caso contrario, può insorgere un senso di oppressione che rafforza l’idea che l’**evasione fiscale** è un fenomeno diffuso, quasi una comune prassi “liberatoria”⁽⁴⁵⁾.

Ancora una volta emerge un paradosso ascrivibile all’idea di “libertà” coltivata dal liberismo, e in particolare nella versione “deontologica” - percorso intellettuale che va dal filosofo politico inglese John Rawls all’economista indiano, premio Nobel, Amartya Kumar Sen, che *comprende la giustizia (distributiva) come equità*.

Alla base di tale pensiero egualitario, spiega Gallo, “(...) *c’è pur sempre l’idea che è dello Stato e delle sue leggi la responsabilità ultima sia nella individuazione e rimozione delle cause di ingiustizia distributiva socialmente inaccettabile, sia nella distribuzione dei beni primari, sia nel reperimento a carico delle «persone» delle entrate (soprattutto tributarie) necessarie a garantire una soglia minimale di benessere nella dignità e a ridurre le disuguaglianze*”. E tuttavia, lo Stato “(...) *nel perseguire un ragionevole equilibrio tra libertà, uguaglianza sostanziale e solidarietà, deve altresì preoccuparsi che l’utilizzazione dei suddetti beni e la fruizione di tali benefici siano consentite e garantite a chiunque non in modo uniforme, conforme ed eterodiretto, bensì adeguandole alla capacità differenziata di ciascuno e al progetto di vita che l’individuo vuole seguire (human functioning): in questo contesto, paradossalmente l’imposta limita la libertà (e in ciò sta il sacrificio) per aumentare la libertà (e in ciò sta la funzione del tributo)*”⁽⁴⁶⁾.

Insomma, se il “frutto” dell’intraprendenza economica è l’unico premio “equo” da assegnare a chi intraprende, se al bolscevico “a ciascuno secondo i suoi bisogni” devesi contrapporre il mercantile “a ciascuno secondo i suoi meriti”, l’imposta è *limitazione del merito e urta contro il diritto di goderne i frutti, diritto che va, invece, rivendicato alla faccia di ogni riprovazione etica*.

La cd. “economia sociale di mercato”, se mai esiste da qualche parte, produce mostri... anche da sveglia!

5. La “ricerca della felicità” dei “contribuenti-bankomat”

Ci ricorda il Falsitta che “*l’imposta è un credito di ripartizione*”, nel senso che “*nasce per ripartire fra i consociati una spesa comune*”⁽⁴⁷⁾. Invero, la legge istitutiva di un’imposta si preoccupa di indicare “(...) *accanto all’individuazione del soggetto passivo, su cui l’imposta graverà, la indicazione degli indici di riparto. Cioè dei fatti o situazioni dai quali si fa dipendere la*

⁴⁵ Si tratta, in realtà, di una “risposta” piuttosto articolata che comprende elementi oggettivi, ad es. inadeguatezza e rigidità delle soluzioni tecniche adottate dalla *Tax Administration*, sia fattori soggettivi, come la carenza di una cultura orientata alla legalità, tutte criticità difficilmente risolvibili nel breve-medio periodo in chiave di gestione e sviluppo di *tax compliance*. Per una analisi empirica cfr. AA.VV., *Effects of Culture on Tax Compliance: A Cross Check of Experimental and Survey evidence*, in Center for research in Economics, Management and the Arts (CREMA) – Working Paper no. 2004/13.

⁴⁶ Franco Gallo, *Etica e giustizia nella «nuova» riforma tributaria*, in *POLITICA DEL DIRITTO* / a. XXXIV, n. 4, dicembre 2003, pag. 508.

⁴⁷ Gaspare Falsitta, *Giustizia tributaria e tirannia fiscale* – Milano, 2008 – pag. 161.

determinazione della quota di contribuzione facente carico a ciascun singolo e alla quale corrisponde il debito individuale di imposta di costui⁽⁴⁸⁾. In tal modo il legislatore si fa carico di risolvere il conflitto “orizzontale” fra contribuenti, ma tralascia del tutto quello “verticale” contribuenti-Stato, in sostanza dà per scontato l'accoglimento della *ratio* della *spesa comune*.

Rispetto a quanto ipotizzato più sopra⁽⁴⁹⁾, in tal caso il richiamato dettato costituzionale (ex art. 53) è letto nel senso di una possibile configurazione del *limite minimo all'imposizione* a fronte dell'impossibilità di individuare un preciso limite massimo al prelievo. Insomma, la contribuzione diventa una mera “necessità di cassa” e il cittadino-contribuente una sorta “bancomat del governo”⁽⁵⁰⁾.

Facile che – a motivo di questa aporia – il cittadino-contribuente, in preda a “smarrimento da ingiustizia”, si rifugi nella tradizione giusnaturalista e vi incontri un John Locke che gli spiega di avere “il sacrosanto diritto di appellarsi al cielo ogni qualvolta non c'è altro rimedio contro i soprusi del governo”. Meglio: lo convince di poter invocare una sacro-santa *obiezione fiscale*, “luogo dell'anima” dove rileggere piacevolmente la sintesi jeffersoniana: “noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati eguali, che da questa creazione su basi di eguaglianza derivano dei diritti inalienabili, fra i quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di governo tende a negare tali fini, è diritto del popolo modificarlo o abolirlo, e creare un nuovo governo, che si fonda su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in guisa che gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e felicità”⁽⁵¹⁾.

Come di rigore nell'ideologia della *Free Market Economy*, non siamo su un terreno occupato da soggetti assimilabili a briganti e tagliagole. Piuttosto, ci troviamo nel “salotto buono” della civiltà occidentale dove risuonano gli echi del “miglior” pensiero libertario sul tema come, ad esempio, quello delle *Cato's Letters*, scritti redatti agli inizi del XVIII secolo (fra il 1720 e il 1725) dai libellisti radicali inglesi Thomas Gordon e John Trenchard, da considerare il testo più diffuso e più letto fra i coloni americani di ogni strato sociale, breviario laico delle libertà politiche, economiche, religiose, irrinunciabili per i cittadini della Nuova America, *trait d'union* fra la tradizione politico-filosofica “lockeana”, il radicalismo *wigh* e il libertarismo della Dichiarazione d'Indipendenza⁽⁵²⁾.

Ed è precisamente in tale contesto che matura l'idea che i “frutti dell'onesta impresa di un uomo sono le vere ricompense ad esso spettanti, in base al diritto naturale ed eterno, così come è suo diritto usarli nel modo che ritiene opportuno, (...) ogni uomo è unico signore e arbitro delle sue azioni e delle sue proprietà. Un diritto di cui nessuno lo può privare senza il suo consenso, se non compiendo

⁴⁸ Id., pagg. 161-162.

⁴⁹ Cfr. § 1.

⁵⁰ L'argomento, richiederebbe, nello specifico, un particolare approfondimento. Rinvio a Giuseppe Bergonzini, *I limiti costituzionali quantitativi dell'imposizione fiscale*, Napoli, 2011. Un attento esame dei limiti alla pressione fiscale nelle carte costituzionali europee in Klaus Tipke, *I limiti costituzionali della pressione tributaria*, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, I – pag. 761 e ss. Rispetto ai livelli di “integrazione” internazionale dei principi: Gianluigi Bizioli, *Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale* - Milano, 2008.


⁵¹ Incipit della Dichiarazione di Indipendenza americana.

⁵² Thomas Gordon e John Trenchard, *Cato's Letters* – Antologia a cura di Carlo Lottieri – Macerata, 1997. Letteralmente le “lettere di Catone”. Si tratta di una serie di lettere, siglate col nome di Catone, apparse ogni domenica dal 5 novembre 1720 al 27 luglio 1723, prima nel “London Journal” poi nel “British Journal”. Le lettere furono ripubblicate con il titolo, appunto, di *Cato's Letters* (4 voll.) in sei edizioni differenti dal 1724 al 1755. Le “lettere” sono centotrentotto, di cui settantasei scritte da Gordon, cinquantasei da Trenchard, e sei da entrambi, come si può rilevare dalle maiuscole puntate con cui ogni lettera veniva siglata. Gli argomenti trattati dai due autori spaziano dalla crisi della Compagnia dei mari del Sud ai rischi connessi a simili attività finanziarie, a questioni di moralità pubblica, dal tema della libertà e della tirannia al pericolo costituito dai papisti e giacobiti in Inghilterra. Letta e citata durante tutto il secolo, la raccolta ebbe assai più importanza in America che in Inghilterra, diventando un classico del pensiero politico e uno dei testi sul quale si formarono i Padri Fondatori della nazione americana.

un'usurpazione"⁵³). Rivendicando una parentela “alla lontana” con l'obiezione di coscienza, il rifiuto di obbedire alla legge positiva in materia tributaria, conseguirebbe, dunque, al verificarsi di “un contrasto tra la norma esterna, giuridica, e la norma interna alla coscienza, cioè la norma morale”⁵⁴), ancorché proprio nel nostro ordinamento positivo, e persino a livello di “opinione organizzativa”, tale pretesa incontri ancora oggi una specifica sanzione penale⁵⁵).

In realtà, sul piano della pura tradizione ideale, l' “obiezione” è figlia di un'ideologia “alta”, radicata nella cultura occidentale a partire dal “grande pensiero liberale delle origini”, che “(...) s'invera nel vissuto utopico-libertario che affonda le sue radici nell'humus dell'ideologia americana”, finendo per risiedere “(...) proprio nelle dichiarazioni di principio e programmatiche dell'esperimento americano: ‘riduzione al minimo dell'apparato statale e dei suoi poteri, denuncia continua dei monopoli, esercizio diretto e sommario della giustizia nel Far West e altrove, ricerca di modi alternativi di vita sociale, tendenza verso la decentralizzazione e l'autogestione, grande rispetto per l'individuo, difesa accanita della libertà di espressione”⁵⁶).

Grafico 5 – Contestazione dell'autorità rispetto alla legittimità delle istituzioni



Fonte: Emanuela Ceva, *L'osservanza della legge tra obbligo politico e dissenso*, in Corso di Etica Pubblica 2011-12 - Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Scienze Politiche

Non è, però, da sottacere che tale cultura ha scontato *storicamente* uno scivolamento verso una *concretizzazione di basso livello*, e sul piano socio-economico quasi “canagliesca”. Ad esempio, nel connubio con le posizioni della scuola Austriaca in economia (capitalismo del libero mercato), un Murray Rothbard, giungerà all' “idealizzazione” dell'*anarco-capitalismo*, secondo Noam Chomsky

⁵³ Thomas Gordon e John Trenchard, *Cato's Letters*, cit. - Letter No. 62.

⁵⁴ Alessandro Turchi, *Coscienti evasori. Problemi e prospettive dell'obiezione fiscale* – Milano, 2011 – pag. 12

⁵⁵ La sanzione in questione è, per altro, estremamente datata risalendo alla disposizione speciale contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. c.p.s. 7 novembre 1947, n. 1559, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, chiunque istighi i contribuenti a non effettuare il pagamento delle “imposte esigibili”. Secondo parte della giurisprudenza, la rigorosa interpretazione del testo normativo non ne esclude l'applicabilità a ipotesi “generiche”. Per la Cassazione, la sanzione “appropriata” risiede, piuttosto, nel Codice Penale: l'istigazione a non pagare le tasse integra, infatti, il delitto di cui all'art. 415 c.p. in quanto condotta incitante alla violazione di una legge di ordine pubblico.

⁵⁶ Rinvio all'interessante analisi di Luigi Corvaglia, *La Sovranità dell'Individuo. Saggio sulla libertà in America*, in www.scaruffi.com.

“(...) *un sistema dottrinale che se dovesse realizzarsi, instaurerebbe forme di tirannia e di oppressione che nella storia umana non hanno eguali*”⁽⁵⁷⁾.

Obiettare significa rifiutarsi di compiere un atto obbligatorio che si ritiene ingiusto. La dinamica di tale rifiuto non è, però, schematica, piuttosto è ricca di effetti e conseguenze in relazione alla legittimità o meno delle istituzioni (Grafico 4).

Se esse sono legittime, *l'obiezione di coscienza discende da non conformità a valori privati.* In quanto tale è un richiamo del tutto formale al “valore morale” della *disobbedienza civile* dei classici libertari. In ogni caso rimane *contra legem*, non gode di tutela, merita sanzione. *L'obiezione fiscale* rientra in tale ipotesi e non a caso l'unica manifestazione “di massa” emersa a livello nazionale e internazionale, soprattutto in chiave antimilitarista negli anni 70 e 80, non ha mai avuto serie prospettive di espansione⁽⁵⁸⁾. Questa direttrice non appare, però, così determinata quando la *legittimità istituzionale* si misura lungo l'asse della *sovranità statale*. In realtà, prima ancora che sulla formalizzazione in un “patto costituzionale”, la regolazione dell'adempimento dell'obbligazione tributaria *riposa sull'attribuzione allo Stato della discrezionalità strategica e decisiva della tassazione o della detassazione*, applicata al tessuto sociale in cui s'incontrano e si confrontano aziende, redditi, contributi, patrimoni, lavoro, aree di disagio economico, gruppi svantaggiati, ecc. A sua volta, tale prerogativa riposa su una rigorosa *sovranità monetaria*, manifestazione primaria della *sovranità statale*.

Paradossalmente, fuori da tale equilibrio, ovvero nella proiezione più ampia di uno scenario internazionale (soprattutto europeo) “arricchito” da cessione *esplicita* (scarsa) o *surrettizia* (massiccia) di sovranità⁽⁵⁹⁾, *obiezione* ed *evasione* s'incontrano e convergono ancora sul “classico” terreno del *sommerso*, nella forma di *liquidità circolante non tassata, che di massima trova poi sfogo in un aumento di consumi*. E però, a differenza che in un contesto di *sovranità nazionale* in cui lo scambio “prestito per tasse” era gestito nei domestici “confini monetari”, con l'incremento di un debito pubblico “buono”, nell'area della *sovranità delegata* il “prestito delle tasse” viene in ogni caso riversato nel *debito pubblico sovrano*, da restituire col sovrapprezzo di interessi sempre più pesanti e, pertanto, senza la possibilità di “ritornare” sotto forma di beneficio e trasformarsi, in ultima analisi, anche in occupazione.

A mo' di “promemoria”:

- per garantire agli istituti di credito spagnoli una **liquidità** sufficiente a coprire le perdite sui mutui ed assicurare (forse) prestiti alle imprese, evitando il peggioramento di una situazione di *credit crunch* e di *instabilità patrimoniale* che potrebbe generare un effetto esplosivo sull'economia e la finanza locale e internazionale, il 10 giugno 2012 l'Eurogruppo (composto dai ministri delle Finanze della zona dell'euro) ha deliberato la possibilità di fornire anche alla Spagna (dopo Grecia, Irlanda e Portogallo) un “sostegno” - in sostanza un prestito per la *ricapitalizzazione* delle banche iberiche - che potrà arrivare a **100 miliardi di euro**;

⁵⁷ Noam Chomsky, *Anarchia e libertà. Scritti e Interviste* - Roma. 2003.

⁵⁸ Nel 1971-72 si è manifestata in Italia. Nel 1983 nell'ex RFT; nel 1977 in GB; nel 1982 in USA; nel 1980 in Olanda; nel 1982 in Spagna; nel 1980 in Giappone; nel 1983 in Australia 1983. Nel 1989 gli obiettori in Italia erano 4.400 e le somme “obiettate”, dall'82 all'89, 1 miliardo e 300 milioni di lire, determinati sulla base dell' “autoriduzione” del 5% dell'IRPEF calcolata sulla base dell'incidenza sul bilancio delle spese militari.

⁵⁹ Per ammissione di uno dei padri dell'euro, Otmar Issing, ora membro della Bce, ad ispirare i Trattati dell'Unione Europea saranno, *in primis*, le teorie dell'ideologo economista viennese Friedrich August von Hayek, teorico di uno Stato nazionale ridotto ai minimi termini e, se necessario, persino con vocazione autoritaria e fautore di un darwinismo sociale senza pietà. Non a caso, uno dei “padri fondatori” dell'Unione, Robert Schuman, disse che bisognava abolire le “infami leggi repubblicane”, ristabilire la libertà religiosa e negare sia la scuola laica che lo Stato laico, aggiungendo che avrebbe dedicato i suoi sforzi a costruire una Unione Europea così.

- l'intervento è pari al **27%** dell'ammontare di tutto il settore bancario spagnolo, contando riserve e capitale, il tutto **non** con una *ricapitalizzazione diretta* delle banche, ma **con nuovo debito pubblico**, e dunque con un incremento del rapporto debito /PIL della Spagna, fino ad ora attestato intorno al 13%, che dovrebbe lievitare fino a quota **100%** (circa);
- l'operazione verrà effettuata tramite interventi del **Fondo salva-Stati** (*European Financial Stability Facility - Efst*)⁽⁶⁰⁾ e, in ultimo, del “costituendo” **Meccanismo europeo di stabilità** (*European Stability Mechanism - Esm*)⁽⁶¹⁾;
- l'Italia ha una quota del 19,18% nell'Efst e del 17,3% nel nascento fondo Esm, percentuali che indicano che, in ogni caso, la sua partecipazione al “salvataggio” spagnolo non sarà irrilevante: la stima è intorno ai **20-25 miliardi di euro**, praticamente circa il 20% del peso del salvataggio delle banche spagnole.

Tutti (ufficialmente) si dicono soddisfatti... Ovviamente “*volano le borse*”...

Non manca tuttavia una “criticità”: mentre tutti i possessori di *bond* emessi dal “Fondo Efst” hanno lo stesso diritto di rimborso, il “Fondo Esm” ha lo statuto giuridico di *creditore privilegiato*. Vale a dire che *soltanto dopo che è stato ripagato gli altri creditori possono aspirare a un rimborso dei crediti*. Essendo il piano salva-banche spagnolo finanziato infine attraverso questo meccanismo (sostitutivo del “Fondo Efst”), si determinerà un disincentivo ad acquistare titoli spagnoli in quanto sarebbero rimborsati solo dopo i “titoli senior” Esm. La decisione di impegnare il Fondo salva-Stati comporta, in sostanza, che il debito pubblico dei Paesi della zona euro è destinato a crescere, compreso quello italiano. Questo avrà un forte impatto sui bilanci delle banche italiane, molto esposte in BoT, BTp, CTz, ecc.

Insomma, “chi salva chi” all’atto del (quasi certo) riproporsi di tale crisi finanziaria in altro “luogo” della galassia bancaria?⁽⁶²⁾

E i cittadini-contribuenti invitati ad accettare questa *ratio* della *spesa comune* si sentiranno ancora preda di una “tirannia senza eguali”?

Per dirla con Baudelaire: “*Tutto va nel migliore dei modi nel peggiore dei mondi possibili*”.

⁶⁰ **Fondo europeo di stabilità finanziaria**, creato il 9 maggio 2010, in seguito alla crisi della Grecia per aiutare gli Stati dell'Eurozona. Sarà affiancato dall'Esm a partire da luglio 2012. L'Efst ha risorse per 440 miliardi e finora ne ha impiegato 192 miliardi e altri 248 miliardi sono al momento a disposizione.

⁶¹ **Meccanismo europeo di stabilità**, lo strumento di assistenza finanziaria di cui si è dotata l'area euro. Sarà operativo a partire dal prossimo luglio 2012 con una capacità di prestito di 500 miliardi di euro, a disposizione dei Paesi in difficoltà finanziaria. In realtà la sua dotazione ufficiale sarà di 800 miliardi, ma 300 di questi sono già impegnati per il sostegno ai Paesi che hanno già chiesto aiuto (Grecia, Irlanda e Portogallo). Il suo appoggio sarà condizionato all'adozione di un programma di aggiustamento fiscale. Avrà lo status di creditore preferenziale: in caso di mancato rimborso dei prestiti saranno i creditori privati a subire le perdite. L'Esm andrà a sostituire l'Efst, il fondo di stabilità europeo creato dai Paesi dell'Eurozona nel maggio del 2010.

⁶² Rinvio all'interessante approfondimento proposto in Nicholas Vause - Goetz von Peter, *La crisi del debito sovrano dell'area dell'euro muove i mercati finanziari mondiali*, in Rassegna trimestrale BRI, dicembre 2011.